

PIA... LE ENTRATE
NE PRON... CIALE DI PISA
O TERRIT... RIALE DI PISA
17 MAG. 2013
SERIE III



Statuto dell'associazione culturale

"CoolTouralMente"

Art. 1

DENOMINAZIONE

Manca articolo del codice civile

Art. 2

SEDE

L'Associazione ha sede legale a Riglione Pisa in via Marsala, numero 35, 56121 Pisa.

L'Associazione potrà creare sedi distaccate e operare in altre città e nazioni.

Art. 3

DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4

SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione è costituita da cittadini liberamente associati, è apartitica, apolitica, non ha scopo di lucro.

Lo scopo dell'Associazione è:

- ❖ promuovere la tutela, la conoscenza, la corretta gestione e valorizzazione del patrimonio archeologico, storico artistico, paesaggistico locale e nazionale;
- ❖ favorire la partecipazione delle utenze deboli alla conoscenza del patrimonio archeologico, storico artistico, paesaggistico locale;
- ❖ favorire percorsi di educazione alla cultura, alla conoscenza e al rispetto delle risorse culturali e delle tradizioni del territorio;
- ❖ sviluppo di attività a valenza educativa, formativa di sensibilizzazione della cittadinanza alle problematiche della cultura e dell'importanza delle forme del sapere;
- ❖ svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopra indicate e comunque utile alla realizzazione degli scopi associativi.

Per il perseguimento di tali scopi l'Associazione potrà inoltre aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate al raggiungimento dell'oggetto sociale.

Art. 5

ATTIVITA' FINALIZZATE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI

L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento degli scopi sociali. Potrà inoltre ricevere donazioni e offerte. Per realizzare quanto sopra indicato, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'associazione potrà svolgere le seguenti attività finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali:

- ❖ l'organizzazione e la gestione di convegni, corsi, seminari, dibattiti, proiezioni, workshops ed altre attività formative e culturali;
- ❖ l'organizzazione di gruppi di studio e di ricerca;
- ❖ l'organizzazione e la gestione di attività editoriali e multimediali al fine di diffondere e promuovere la cultura;
- ❖ promuovere, incentivare e progettare eventi, mostre, iniziative e manifestazioni inerenti l'ambito culturale, archeologico, storico, artistico e folcloristico;
- ❖ progettare e promuovere itinerari didattici e visite guidate volte alla valorizzazione del patrimonio archeologico, storico-artistico e ambientale rivolti a un target eterogeneo con particolare attenzione alle utenze deboli;
- ❖ svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopra indicate, comunque

AREA DELLE ENTRATE
E PROVINCIALE DI PISA
TERRITORIALE DI PISA
7 MAR 2013

SERIE III

- ❖ utile alla realizzazione degli scopi associativi;
- ❖ esercitare tutte quelle altre funzioni che venissero demandate dall'Associazione in virtù di regolamenti e disposizioni delle competenti o per deliberazione dell'Associazione.

Art. 6 ASSOCIATI

L'adesione all'Associazione ha carattere volontario. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche senza distinzioni di genere, nazionalità, religione, credo politico che accettino gli articoli dello statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'Associazione e si impegnino a collaborare per il loro perseguimento.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su apposita domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le sue complete generalità. In base alle disposizioni di legge 675/96, D.L. 30/06/2006 n. 196 tutti i dati personali raccolti saranno oggetto di riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo consenso scritto dell'associato. Non è ammessa la figura del socio temporaneo; la quota associativa è intrasmissibile, non è rimborsabile e non è rivalutabile. Non sono previste categorie di associati. Il numero degli associati è illimitato.

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota sociale entro dieci giorni dall'iscrizione nel libro degli associati. L'ammontare della quota annuale è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli associati hanno uguali diritti e doveri all'interno dell'Associazione, primo tra tutti il diritto di voto.

Tutti gli associati hanno il diritto e il dovere di conoscere le clausole dello statuto ai fini dell'accettazione delle norme che regolamentano la vita dell'associazione a cui hanno aderito. Gli associati hanno il diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Gli associati non hanno nessun diritto sul patrimonio dell'associazione né in caso di scioglimento della stessa né in caso di interruzione del rapporto associativo.

Non sono ammessi soci temporanei.

Art. 7 RECESSO/ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO

La qualifica di socio si perde per:

- ❖ decesso;
- ❖ mancato pagamento della quota sociale per una (o più) annualità; dimissioni;
- ❖ espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all'Associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione.

Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva l'Assemblea dei soci.

Art. 9 GLI ORGANI ASSOCIATIVI

Gli organi dell'Associazione sono:

- ❖ l'Assemblea degli associati;
- ❖ il Consiglio Direttivo;
- ❖ il Presidente;
- ❖ i revisori contabili (ove nominati).

LE ENTRATE
INIZIALE DI BISA
SERIALE DI BISA
17 MAR 2013

SERIE III

Art. 10

L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli associati. E' convocata una volta l'anno dal Consiglio Direttivo per l'approvazione del Bilancio annuale o del rendiconto economico finanziario. Deve essere convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario e quando lo richieda almeno un decimo degli associati. L'Assemblea è validamente convocata quando ne sia data comunicazione dagli associati tramite e-mail contenente la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno sette giorni prima.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e in caso di sua assenza dal vice-presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea elegge un proprio Presidente. Il presidente dell'Assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

L'Assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno. L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione in particolare:

- nomina (o sostituzione) degli organi sociali;
- approvazione dei rendiconti preventivi e consuntivi, delle relazioni annuali del consiglio direttivo;
- approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- redazione, modifica, revoca di regolamenti interni;
- deliberazione su ricorso presentato da un socio che è stato espulso: la deliberazione dell'Assemblea è inappellabile.

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto alla presenza di almeno 2/3 degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti variazioni dello Statuto devono essere approvate da un'Assemblea straordinaria

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'Assemblea redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare ed essere eletti tutti gli associati iscritti purchè in regola con il pagamento della quota annuale.

Art. 11

CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea e Costituito da tre membri, resta in carica per un anno ed è rieleggibile. La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente ed automaticamente convocata dai tre membri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo:

- compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione ;
- redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo, quello preventivo, (ove e quando previsto) il rendiconto economico;
- ammette i nuovi associati;
- esclude gli associati salvo successiva ratifica dell'Assemblea.

A DEL
PROVINCIALE DI PISA
TERRITO
MAR. 2013
ENTRATE
ALE DI PISA

SERIE III

Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente, Vice Presidente e il Segretario eletti dall'Assemblea.

I compiti principali del Presidente sono:

- rappresentare l'associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;
- deliberare spese in nome e per conto dell'Associazione al di fuori di quanto stabilito dall'Assemblea e dal Consiglio direttivo per un importo massimo deciso ogni anno dall'Assemblea ordinaria;
- deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell'Assemblea dei soci o del Consiglio direttivo o di altro organo dell'associazione.

Art.12

MEZZI FINANZIARI

Le entrate dell' Associazione sono costituite da:

- contributi dei soci;
- contributi di privati;
- contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Art. 13

BILANCIO

L'esercizio sociale dell' Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo presenta annualmente entro il trenta Aprile all'Assemblea la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati nella sede della organizzazione 10 giorni prima della convocazione dell'Assemblea affinché i soci possano prenderne visione.

Art.14

ATTIVITA' SECONDARIE

L'associazione potrà, senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

Art. 15

SCIoglimento DELL' ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli associati convocati in Assemblea straordinaria. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione ne delibera anche la destinazione del patrimonio che dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe.

Art. 16

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

